Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 107° — Numero 270

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **ROMA - Sabato, 29 ottobre 1966** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10, Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 270 DEL 29 OTTOBRE 1966:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 50: **Refrattari Verzocchi, società per azioni, in Milano:** VI estrazione prestito obbligazionario 6% del 18 ottobre 1966. — **« I.R.I. » - Istituto per la Ricostruzione Industriale:** Obbligazioni 5,50% 1963-1983 sorteggiate l'11 ottobre 1966. — **Schnell Hico Italiana, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 22 settembre 1966. — **Calce e Cementi Vignola, società per azioni, in Savignano sul Panaro:** Obbligazioni sorteggiate il 5 ottobre 1966. — **Prodotti « Bicidi », società per azioni, in Verona:** Obbligazioni sorteggiate il 17 ottobre 1966. — **« S.A.B.A. », società per Azioni Bonifiche Agrarie, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 3 ottobre 1966. — **« I.B.M. Italia », società per azioni, in Milano:** 1ª estrazione obbligazioni 5,50% 1960-1980 effettuata il 13 ottobre 1966. — **« S.A.G.A.V. » Società Gestioni Alberghiere Verbania, per azioni, in Pallanza:** Obbligazioni sorteggiate il 29 settembre 1966. — **Fabbrica lombarda colori anilina, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 5 ottobre 1966. — **Fondiaria e per imprese edili, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 17 ottobre 1966. — **« Sicula Sarda », società di navigazione, per azioni, in Palermo:** Obbligazioni sorteggiate il 30 settembre 1966. — **« F.A.U. » Fabbrica Accumulatori Uranio, società per azioni, in Verona:** Obbligazioni sorteggiate il 18 ottobre 1966. — **Immobiliare molino Zerba, società per azioni, in Alessandria:** Obbligazioni sorteggiate il 29 settembre 1966. — **« S.A.G.Z. » Società Az. Gruppo Zanon, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 22 ottobre 1966. — **Credito Navale, sezione autonoma dell'Istituto Mobiliare Italiano, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 14 ottobre 1966. — **Istituto Mobiliare Italiano, Ente di diritto pubblico, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 17 e 18 ottobre 1966. — **« I.C.L.E. » Istituto nazionale di credito per il lavoro italiano all'estero:** XIV estrazione obbligazioni del 3 e 5 ottobre 1966. — **Ditta E. Borga - Industria legnami, società per azioni, in Verona:** Obbligazioni sorteggiate il 18 ottobre 1966. — **« Candy », società per azioni, in Brugherio:** Obbligazioni sorteggiate il 24 settembre 1966. — **Industriale Camuzzi, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate l'11 ottobre 1966. — **Immobiliare del Resegone, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 22 ottobre 1966. — **Società Corona, per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 22 ottobre 1966. — **Lagomarsino, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 20 ottobre 1966. — **Immobiliare Seriana, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 18 ottobre 1966. — **Istituto De Angeli, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 18 ottobre 1966. — **« Veraci », società per azioni, in Firenze:** Obbligazioni sorteggiate il 10 ottobre 1966. — **« Montecatini-Edison », società per azioni, in Milano:** Obbligazioni Edison 6% - 1948 sorteggiate dal 5 all'8 ottobre 1966. — **Cartiera Fedrigoni & C., società per azioni, in Verona:** Obbligazioni sorteggiate il 12 ottobre 1966. — **« S.P.I. » Società per la Pubblicità in Italia, per azioni, in Roma:** Obbligazioni 1961 sorteggiate il 18 ottobre 1966. — **« S.P.I. » Società per la Pubblicità in Italia, per azioni, in Roma:** Obbligazioni 1966 sorteggiate il 18 ottobre 1966. — **Ditta Giovanni Garavaglia - Tintoria e ritorcitura, società per azioni, in Busto Arsizio:** Obbligazioni sorteggiate il 7 ottobre 1966. — **Sebastiano Bocciardo & C., società per azioni, in Genova:** Obbligazioni sorteggiate il 10 ottobre 1966. — **Amministrazione Provinciale di Como:** Obbligazioni 4,50% sorteggiate il 17 ottobre 1966. — **« E.N.E.L. » Ente Nazionale per l'Energia Elettrica, compartimento di Palermo:** Obbligazioni Società generale elettrica della Sicilia sorteggiate il 17 ottobre 1966. — **Arnoldo Mondadori Editore, società per azioni, in Milano:** IV estrazione obbligazioni 5,50% 1961-1975 del 6 ottobre 1966. — **Arnoldo Mondadori Editore, società per azioni, in Milano:** V estrazione obbligazioni 6% 1960-1974 del 6 ottobre 1966. — **Comune di Milano:** XVIII estrazione prestito obbligazionario 6% 1949 ATM del 19 ottobre 1966. — **Società Versea, per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 22 ottobre 1966. — **Società Immobiliare Fausta, per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 26 ottobre 1966. — **« Bassanini » Impresa di costruzioni, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 25 ottobre 1966. — **Zuccherificio di Sermide, società per azioni, in Genova:** Obbligazioni sorteggiate il 20 ottobre 1966. — **Società anonima industria laterizi, per azioni, in Legnago (Verona):** Obbligazioni sorteggiate il 21 ottobre 1966. — **Officine meccaniche Bertoni & Cotti, società per azioni, in Copparo (Ferrara):** Obbligazioni sorteggiate il 15 ottobre 1966. — **Luigi Lavazza, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 30 settembre 1966. — **« SIOSA » Sicula Oceanica, società per azioni, in Palermo:** Obbligazioni sorteggiate il 14 settembre 1966. — **Officine e fonderie Galtarossa, società per azioni, in Verona:** Obbligazioni sorteggiate il 24 ottobre 1966. — **« Conforti », società per azioni, in Verona:** Obbligazioni sorteggiate il 20 ottobre 1966. — **Mario Sansoè, società per azioni, in Verona:** Obbligazioni sorteggiate il 20 ottobre 1966. — **Ducati elettrotecnica microfarad, società per azioni, in Bologna:** Obbligazioni sorteggiate il 20 ottobre 1966. — **Credito Fondiario della Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde, in Milano:** Errata-corrige. — **Fiat, società per azioni, in Torino:** Errata-corrige. — **Banco di Sicilia - Direzione generale Sezione di credito fondiario:** Errata-corrige.

MINISTERO DELL'INTERNO

Conferimento di attestati di pubblica benemerenza al merito civile

Il Ministro per l'interno, con decreto del 24 agosto 1966, in seguito a parere della Commissione prevista dallo art. 7 della legge 2 gennaio 1958, n. 13, ha conferito i seguenti attestati di pubblica benemerenza al valor civile:

BONA DELFINO Clemente, il 19 giugno 1965 in Monza (Milano).

PONTILLO Tindaro, il 24 luglio 1965 in Marina di Vasto (Chieti).

PARDI Alfredo, il 29 luglio 1965 in Marina di Carrara (Massa Carrara).

GUIDUCCI Italo, vigile del fuoco, il 23 agosto 1965 in Genova, località Chiusette.

MANUGUERRA Giuseppe, il 2 settembre 1965 in Trapani.

RAMAZZOTTI Francesco, Bevagna (Perugia).

NATALI Andrea, febbraio-marzo 1966 in Bolsena (Viterbo).

NATALI Benito, febbraio-marzo 1966 in Bolsena (Viterbo).

NATALI Gino, febbraio-marzo1966 in Bolsena (Viterbo).

NATALI Mario, febbraio-marzo 1966 in Bolsena (Viterbo).

(7562)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 4 ottobre 1966, n. **873**.

Approvazione ed esecuzione dello Scambio di Note tra l'Italia e la Spagna, effettuato a Roma il 4 maggio 1965, per la modifica dell'art. 3 dell'Accordo culturale dell'11 agosto 1955.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' approvato lo Scambio di Note tra l'Italia e la Spagna, effettuato a Roma il 4 maggio 1965, per la modifica dell'art. 3 dell'Accordo culturale dell'11 agosto 1955, reso esecutivo con legge 3 gennaio 1957, n. 8.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data allo Scambio di Note di cui all'articolo precedente, a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformità a quanto stabilito nella clausola finale delle Note medesime.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 ottobre 1966

SARAGAT

MORO — FANFANI — REALE — GUI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

Scambio di Note tra l'Italia e la Spagna per la modifica dell'art. 3 dell'Accordo culturale dell'11 agosto 1955 (Roma, 4 maggio 1965).

EMBAJADA DE ESPAÑA
EN ITALIA

Roma, 4 de Mayo 1965.

Num. 85 11/2

Señor Ministro:

Tengo la honra de comunicar a V. E. que el Gobierno Español, animado del deseo de facilitar la actividad docente de las Instituciones Escolares que cada una de las partes mantiene en el territorio de la otra, a que se refiere el artículo tercero del vigente Convenio Cultural entre España e Italia de 11 de Agosto de 1955, para hacer posible el pleno uso de los medios materiales que ambos Estados poseen para el cumplimiento de dicha misión, propone modificar, de acuerdo con el Gobierno Italiano, el texto del citado artículo tercero, que quedaría redactado como sigue:

« Artículo tercero. — Las Altas Partes contratantes se obligan reciprocamente a conceder la total exención de las tasas que gravan la transferencia de los derechos de propiedad sobre los terrenos y sobre los edificios destinados a sede de las Instituciones previstas en los artículos primero y segundo, así como de los impuestos directos, tasas y contribuciones de cualquier naturaleza sobre los mismos inmuebles, y de las correspondientes imposiciones de carácter provincial y municipal.

Las Altas Partes contratantes se obligan además reciprocamente a conceder la exención de los derechos aduaneros para la importación de objetos mobiliarios, material didáctico, de estudio, científico y cualquier otro material necesario para la constitución y funcionamiento de dichas Instituciones.

Por lo que respecta a los otros tributos internos que en virtud de la Legislación de los respectives Países hubiese de aplicarse a los actos y contratos necesarios para el funcionamiento de dichas Instituciones, cada Gobierno acordará a las Instituciones de la otra Alta Parte contratante el mismo trato reservado a las Instituciones análogas del propio País.

Las Altas Partes contratantes se obligan asimismo a prestar toda la ayuda y asistencia posibles cerca de las competentes autoridades en todo lo concerniente a la libre disposición y el uso de los edificios y terrenos destinados a sede de las citadas Instituciones, dependientes de cada uno de los Estados, los cuales gozarán, si la Legislación del País en donde se encuentren radicados dichos bienes así lo establece en favor de su propio Estado, del beneficio de no tener que justificar la necesidad ante los Tribunales para oponerse a la prórroga legal del contrato de arrendamiento cuando tengan que ocupar sus propias fincas para fines culturales y siempre que el Gobierno del Estado en donde se encuentren así lo acuerde en virtud de razones de reciprocidad u otras de análoga naturaleza.

El disfrute de este beneficio quedará subordinado al cumplimiento de las obligaciones que la Legislación de cada País señale sobre preaviso, indemnizaciones y plazo para desalojar ».

Tengo la honra de proponer que la presente Nota y la de respuesta de V. E. en el mismo sentido consti-

tuyan un acuerdo entre nuestros dos Gobiernos en esta materia, que entrará en vigor a partir del día en que las Partes se hayan reciprocamente notificado que se han efectuado los requisitos previstos a tal fin por las respectivas legislaciones.

Aprovecho esta oportunidad para renovar a V. E. Señor Ministro las seguridades de mi más alta y distinguida consideración.

Alfredo SÁNCHEZ-BELLA
Embajador de España

Señor Ministro
de Negocios Extranjeros. - ROMA

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Roma, 4 maggio 1965

Signor Ambasciatore,

ho l'onore di accusare ricevuta della lettera di V. E. in data odierna del seguente tenore:

« Ho l'onore di comunicare a Vostra Eccellenza che il Governo spagnolo, animato dal desiderio di agevolare l'attività didattica delle Istituzioni Scolastiche che ciascuna delle Parti mantiene nel territorio dell'altra, cui si riferisce l'articolo terzo del vigente Accordo Culturale fra la Spagna e l'Italia dell'11 agosto 1955, al fine di rendere possibile la piena disponibilità delle installazioni che ambo gli Stati posseggono per il raggiungimento di quei fini, propone di modificare, d'intesa col Governo italiano, il testo del citato articolo terzo. che dovrebbe essere redatto come segue:

Art. 3. — Le Alte Parti contraenti si assicurano reciprocamente la piena esenzione dalle tasse per il trasferimento dei diritti di proprietà sui suoli e sugli edifici destinati a sede delle Istituzioni previste dagli articoli 1) e 2), nonché dalle imposte dirette, tasse e contributi di qualsiasi natura sugli immobili stessi e dalle relative sovrimposte provinciali e comunali.

Le Alte Parti contraenti si assicurano inoltre reciprocamente la esenzione dai diritti doganali per la importazione di oggetti di arredamento, di materiale didattico, di studio, scientifico ed ogni altro materiale richiesto per la costituzione e per il funzionamento delle istituzioni stesse.

Per quanto riguarda gli altri tributi interni, che a norma delle leggi dei rispettivi Paesi si rendessero applicabili per gli atti e contratti posti in essere per il funzionamento delle Istituzioni predette, ciascun Governo accorderà alle Istituzioni dell'altra Parte contraente lo stesso trattamento che compete alle analoghe Istituzioni del proprio Paese.

Le Alte Parti contraenti si obbligano del pari a prestare ogni possibile appoggio ed assistenza presso le competenti autorità per quanto concerne la disponibilità e l'uso degli edifici e suoli destinati a sede delle Istituzioni medesime, dipendenti da ciascuno degli Stati, i quali godranno, se la legislazione del Paese dove sono situati detti immobili lo stabilisce in favore dello Stato stesso, del beneficio di non dover dimostrare lo stato di necessità in sede giudiziaria per opporsi alla proroga legale del contratto di affitto quando debbano occupare i propri locali per fini culturali e sempre che il Governo dello Stato dove essi si trovano lo consenta per considerazioni di reciprocità o altro di natura analoga.

Questo beneficio sarà subordinato all'osservanza degli obblighi che siano previsti dalla legislazione di ciascun Paese in materia di preavviso, indennizzi e termine per lasciare l'immobile.

Ho l'onore di proporre che la presente Nota e quella di risposta di V. E. nello stesso senso, costituiscano un accordo tra i nostri due Governi in questa materia che entrerà in vigore dal giorno in cui le Parti si saranno reciprocamente notificato che sono stati effettuati gli adempimenti previsti a tal fine dai rispettivi ordinamenti ».

Ho l'onore di informare V. E. che il Governo italiano concorda su quanto precede, e che pertanto la Nota di V. E. e la presente Nota di risposta costituiscono un accordo tra i nostri due Governi in questa materia che entrerà in vigore dal giorno in cui le Parti si saranno reciprocamente notificato che sono stati effettuati gli adempimenti previsti a tal fine dai rispettivi ordinamenti.

Voglia gradire, Signor Ambasciatore, le espressioni della mia più alta considerazione.

FANFANI

A S. E. Don Alfredo SÁNCHEZ-BELLA
Ambasciatore di Spagna - ROMA

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
FANFANI

LEGGE 4 ottobre 1966, n. 874.

Approvazione ed esecuzione degli Scambi di Note italo-jugoslavi effettuati in Belgrado il 28 febbraio ed il 16 maggio 1964 per la proroga dell'Accordo per la pesca del 20 novembre 1958.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sono approvati gli Scambi di Note tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia effettuati in Belgrado il 28 febbraio ed il 16 maggio 1964 per la proroga, rispettivamente, al 30 aprile 1964 ed al 31 agosto 1965 dell'Accordo sulla pesca del 20 novembre 1958.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data agli Scambi di Note indicati nell'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità delle rispettive clausole finali.

Art. 3.

All'onere di lire 642 milioni 857.145 derivante dall'applicazione della presente legge, si farà fronte, quanto a lire 377 milioni 600 mila, con un'aliquota delle maggiori entrate recate dalla legge 21 ottobre 1964, n. 1013, istitutiva di un'imposta speciale sul reddito dei fabbricati di lusso e, quanto a lire 265 milioni 257.145, con

l'entrata derivante dal versamento in Tesoreria di corrispondente importo da prelevarsi dal conto corrente di Tesoreria intestato « Ministero del tesoro - Liquidazione beni tedeschi in Italia ».

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 ottobre 1966

SARAGAT

MORO — FANFANI — COLOMBO — NATALI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

Scambi di Note tra l'Italia e la Jugoslavia per la proroga dell'Accordo per la pesca del 20 novembre 1958 (Belgrado, 28 febbraio-16 maggio 1964).

N. 705.

NOTA VERBALE

L'Ambasciata d'Italia presenta i suoi complimenti al Segretariato di Stato per gli Affari Esteri della Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia e, su ordine del suo Governo, ha l'onore di confermare che nei colloqui svoltisi fra i Rappresentanti del Segretariato di Stato per gli Affari Esteri e i Rappresentanti dell'Ambasciata d'Italia in Belgrado è stata raggiunta l'intesa su quanto segue:

In considerazione del fatto che la validità dell'Accordo sulla pesca dei pescatori italiani nelle acque jugoslave del 20 novembre 1958 scade il 28 febbraio del corrente anno, la validità di detto Accordo è prorogata per due mesi, a partire dal 29 febbraio fino al 30 aprile p. v., con pagamento *pro quota* mensile del compenso previsto dal Protocollo aggiuntivo all'Accordo del 20 novembre 1958.

I permessi speciali per la pesca rilasciati ai pescherecci italiani con validità fino al 28 febbraio 1964 si prolungheranno automaticamente fino al 30 aprile 1964 senza visto aggiuntivo.

L'Ambasciata d'Italia prega il Segretariato di Stato per gli Affari Esteri di volerle confermare di essere d'accordo sul presente testo, dopo di che la presente Nota e la risposta del Segretariato di Stato per gli Affari Esteri verranno considerate come un Accordo tra i due Governi, che entrerà in vigore dopo l'approvazione delle competenti Autorità dei due Paesi e che si applicherà dal 29 febbraio 1964.

L'Ambasciata d'Italia coglie l'occasione per rinnovare al Segretariato di Stato per gli Affari Esteri i sensi della sua più alta considerazione.

Belgrado, 28 febbraio 1964

Al Segretariato di Stato per gli affari esteri della Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia.

BELGRADO

Br. 41908

AMBASADI REPUBLIKE ITALIJE
BEOGRAD

Državni Sekretarijat za inostrane poslove Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije izražava svoje poštovanje Ambasadi Republike Italije i ima čast da potvrdi prijem Verbalne note Ambasade br. 705 od 28. februara 1964. godine sledećeg sadržaja:

« Italijanska Ambasada izražava svoje poštovanje Državnom Sekretarijatu za inostrane poslove Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i po nalogu svoje Vlade, ima čast da potvrdi da je u razgovorima izmedju predstavnika Državnog Sekretarijata za inostrane poslove i predstavnika Italijanske Ambasade u Beogradu postignut sledeći sporazum:

Obzirom na činjenicu da važnost Sporazuma o ribolovu italijanskih ribara u jugoslovenskim vodama od 20. novembra 1958. ističe 28. februara ove godine, važnost pomenutog Sporazuma produžava se za dva meseca počevši od 29. februara do 30. aprila ove godine, uz plaćanje odgovarajućih mesečnih naknada predvidjenih dodatnim Protokolom uz Sporazum od 20. novembra 1958. godine.

Specijalne dozvole za ribolov izdate za italijanske ribarske brodove sa važnošću do 28. februara 1964. godine, automatski će važiti do 30. aprila 1964. godine bez naknade vize.

Italijanska Ambasada moli Državni Sekretarijat za inostrane poslove da potvrdi svoju saglasnost sa gornjim tekstom, nakon čega će se ova Nota i odgovor Državnog Sekretarijata za inostrane poslove smatrati Sporazumom izmedju dve Vlade, koji će stupiti na snagu posle odobrenja nadležnih vlasti dveju zemalja a primenjivaće se od 29. februara 1964. godine.

Italijanska Ambasada koristi priliku da ponovi Državnom Sekretarijatu za inostrane poslove izraze svog visokog poštovanja ».

Državni Sekretarijat za inostrane poslove, po nalogu svoje Vlade, ima čast izvestiti da je saglasan sa napred iznetim.

Državni Sekretarijat za inostrane poslove koristi priliku da Italijanskoj Ambasadi ponovi izraze svog visokog poštovanja.

Beograd, 28. februara 1964. godine.

Broj: 41908.

AMBASADI REPUBLIKE ITALIJE
BEOGRAD

Državni Sekretarijat za inostrane poslove Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije izražava svoje poštovanje Ambasadi Republike Italije, i po nalogu svoje Vlade ima čast da potvrdi da je u razgovorima vodjenim izmedju Državnog Sekretarijata za inostrane poslove i Ambasade Republike Italije u Beogradu postignuta sledeća saglasnost:

Važnost Sporazuma zaključenog izmedju Vlade Federativne Narodne Republike Jugoslavije i Vlade Republike Italije o ribolovu italijanskih ribara u jugoslo-

venskim vodama od 20. novembra 1958. godine, koji je poslednji put produžen za dva meseca razmenom nota izmedju Državnog Sekretarijata za inostrane poslove i Ambasade Republike Italije u Beogradu 28. februara 1964. godine tako da ističe 30. aprila 1964. godine, produžava se do 31. avgusta 1965. godine.

Na ime naknade predvidjene članom 17 Sporazuma Vlada Republike Italije, shodno dodatnom Protokolu uz Sporazum od 20. novembra 1958. godine, platiće Vladi Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije, i to:

a) it. Lira 128,571.430. — za ribolov izvršen u jugoslovenskim vodama u vremenu od 1. marta 1964. godine do 30. aprila 1964. godine, koji će se iznos platiti najkasnije do 31. decembra 1964. godine, i

b) it. Lira 514,285.715. — za ribolov od 1. septembra 1964. godine do 30. aprila 1965. godine, plativnih najkasnije do 15. jula 1965. godine.

Za plaćanje u vezi sa članom 3 Sporazuma važe odredbe Pisma br. 2.

Dve Vlade takodje su saglasne da se blagovremeno i još pre isteka važnosti Sporazum a povedu pregovori o pitanju budućih odnosa u domenu koji reguliše danas produženi Sporazum.

Državni Sekretarijat za inostrane poslove moli Ambasadu Republike Italije da potvrdi gornij tekst o postignutoj saglasnosti, posle čega bi se ova nota i odgovor Ambasade smatrao Sporazumom izmedju dve Vlade koji bi stupio na snagu pošto ga ratifikuju, odnosno odobre nadležni organi dveju zemalja. Sporazum će se do stupanja na snagu privremeno primenjivati počev od 1. maja 1964. godine.

Državni Sekretarijat za inostrane poslove koristi i ovu priliku da Ambasadi Republike Italije ponovi izraze svog visokog poštovanja.

Beograd, 16. maja 1964. godine.

AMBASCIATA D'ITALIA

N. 1653.

NOTA VERBALE

L'Ambasciata d'Italia presenta i suoi complimenti al Segretariato di Stato per gli Affari Esteri della Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia ed ha l'onore di accusare ricevuta della Nota Verbale n. 41908 del 16 maggio 1964 del seguente contenuto:

« Il Segretario di Stato per gli Affari Esteri della Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia esprime i suoi complimenti all'Ambasciata della Repubblica d'Italia e su istruzioni del suo Governo ha l'onore di confermare che nei colloqui condotti fra i Rappresentanti del Segretariato di Stato per gli Affari Esteri ed i Rappresentanti dell'Ambasciata della Repubblica d'Italia è stato raggiunto il seguente accordo:

La validità dell'Accordo concluso fra il Governo della Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia ed il Governo della Repubblica d'Italia sulla pesca dei pescatori italiani nelle acque jugoslave del 20 novembre 1958, che è stato prorogato ultimamente per due mesi con lo Scambio di Note fra il Segretariato di Stato per gli Affari Esteri e l'Ambasciata della Repubblica d'Italia a Belgrado il 28 febbraio 1964, con scadenza al 30 aprile 1964, viene prolungato fino al 31 agosto 1965.

In base al canone previsto dall'Articolo 17 dell'Accordo, il Governo della Repubblica d'Italia, in conformità al Protocollo aggiuntivo annesso all'Accordo del 20 novembre 1958, pagherà al Governo della Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia:

a) Lit. 128.571.430, per la pesca effettuata nelle acque jugoslave nel periodo dal 1° marzo 1964 fino al 30 aprile 1964, ammontare che verrà pagato al più tardi entro il 31 dicembre 1964;

b) Lit. 514.285.715, per la pesca dal 1° settembre 1964 al 30 aprile 1965, pagabili al più tardi entro il 15 luglio 1965.

Per il pagamento in relazione all'Articolo 3 dell'Accordo valgono le disposizioni della Lettera n. 2.

I due Governi sono anche d'accordo di condurre, appena possibile e comunque prima della scadenza della validità dell'Accordo, trattative sul problema dei rapporti futuri nel settore che regola l'Accordo prolungato in data odierna.

Il Segretariato di Stato per gli Affari Esteri prega l'Ambasciata della Repubblica d'Italia di confermare di essere d'accordo sul presente testo, dopo di che questa Nota e la risposta dell'Ambasciata stessa saranno considerate come un Accordo fra i due Governi, il quale entra in vigore dopo la ratifica, ovvero dopo l'approvazione da parte dei competenti organi dei due Paesi. L'Accordo nel frattempo sarà provvisoriamente applicato a partire dal 1° maggio 1964.

Il Segretariato per gli Affari Esteri coglie l'occasione per rinnovare all'Ambasciata della Repubblica d'Italia i sensi della sua più alta considerazione ».

L'Ambasciata d'Italia, su istruzioni del proprio Governo, ha l'onore di confermare di essere d'accordo su quanto precede.

L'Ambasciata d'Italia coglie l'occasione per rinnovare al Segretariato di Stato per gli Affari Esteri i sensi della sua più alta considerazione.

Belgrado, 16 maggio 1964

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
FANFANI

DECRETO MINISTERIALE 27 settembre 1966.

Retribuzioni medie, ai fini contributivi, per il personale dipendente dalle aziende alberghiere della provincia di Imperia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 35, primo comma, del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, concernente la possibilità di determinare appositi salari medi, per particolari categorie di lavoratori, ai fini del calcolo dei contributi dovuti per gli assegni familiari;

Visto l'art. 5 del decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla validità dei salari medi o convenzionali per la determinazione della retribuzione imponibile ai fini contributivi;

Visti gli articoli 2, sub. 6, ultimo comma, e 17, primo comma, della legge 4 aprile 1952, n. 218, circa la possibilità di stabilire, per determinate categorie, apposite tabelle di retribuzioni medie agli effetti del calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni invalidità, vecchiaia e superstiti, tubercolosi e disoccupazione involontaria;

Visto l'art. 1, primo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 19 aprile 1946, n. 238, modificato dallo art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 gennaio 1947, n. 14, sulla estensione delle disposizioni contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Visto l'art. 1, secondo comma, della legge 19 febbraio 1951, n. 74, che estende le norme contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerarsi ai fini del calcolo dei contributi dovuti allo Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Visto l'art. 10, primo comma, lettere *b*) e *c*) della legge 14 febbraio 1963, n. 60, concernente la determinazione del contributo dovuto alla Gestione case per lavoratori;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, portante le norme di attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952, numero 218;

Sentito il Comitato speciale per gli assegni familiari;

Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Art. 1.

Agli effetti della commisurazione dei contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale, allo Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nonchè all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie ed alla Gestione case per lavoratori, le retribuzioni medie mensili per il personale dipendente dalle aziende alberghiere della provincia di Imperia, sono determinate nelle misure indicate nella tabella allegata al presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, con effetto dal primo periodo di paga successivo al 1° settembre 1965.

Roma, addì 27 settembre 1966

Il Ministro: Bosco

Tabella delle retribuzioni medie mensili per il personale dipendente dalle aziende alberghiere della provincia di Imperia

Comune di San Remo

Categoria del personale	Categoria degli alberghi					
	Alberghi di lusso	Alberghi di 1ª categoria	Alberghi di 2ª categoria	Alberghi di 3ª categoria pensioni di 1ª e 2ª categoria	Alberghi di 4ª categoria pensioni di 3ª categoria	Locande
Intermedi	90.000	87.500	—	—	—	—
1ª Categoria	80.000	74.000	66.000	—	—	—
2ª Categoria	68.500	64.000	60.500	56.000	—	—
3ª Categoria	62.000	59.000	56.000	53.000	51.000	50.000

Comuni di Bordighera - Ospedaletti - Taggia (compresa la frazione di Arma di Taggia):
le retribuzioni medie mensili concordate per San Remo, ridotte del 14%.

Comuni di Imperia - Ventimiglia - Vallecrosia:
le retribuzioni medie mensili concordate per San Remo, ridotte del 16%.

Comuni di Diano Marina - San Bartolomeo del Cervo - Cervo Ligure:

1) per i mesi dal 1° giugno al 30 settembre: le identiche retribuzioni medie mensili concordate per San Remo;
2) per i mesi dal 1° ottobre al 30 maggio: le retribuzioni medie mensili concordate per San Remo, ridotte del 20%.

Rimanenti Comuni e frazioni degli stessi:
le retribuzioni medie concordate per San Remo, ridotte del 20%.

Note: Le retribuzioni medie, come sopra determinate si intendono comprensive di tutti gli elementi costitutivi della retribuzione, ivi comprese la gratifica natalizia, la quattordicesima mensilità ed il valore delle prestazioni corrisposte sotto forma di vitto e alloggio, e sono ragguagliate a 26 giornate lavorative nel mese.

Nei casi di occupazione inferiore al mese, il valore tabellare mensile verrà diviso per 26 e moltiplicato per i giorni di effettivo lavoro.

Per la classifica del personale si fa riferimento a quella prevista dal contratto nazionale di categoria.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
Bosco

(8440)

DECRETO MINISTERIALE 10 ottobre 1966.

Sostituzione di un membro del Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 26, concernente l'ordinamento ed il funzionamento dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo;

Visto il proprio decreto 18 febbraio 1966, concernente, tra l'altro, la ricostituzione del Consiglio di amministrazione dell'Ente predetto;

Visto la nota n. 2/1631 del 17 giugno 1966, con la quale l'Associazione generale italiana dello spettacolo designa il dott. Francesco Bruno quale rappresentante dei datori di lavoro in seno al Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo, a seguito del decesso dell'avv. Francesco Saverio Cilenti;

Considerato la necessità di procedere alla integrazione della composizione dell'Organo precitato;

Decreta:

Il dott. Francesco Bruno è chiamato a far parte del Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo in rappresentanza dei datori di lavoro ed in sostituzione dell'avv. Francesco Saverio Cilenti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 ottobre 1966

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BOSCO

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

(8354)

DECRETO MINISTERIALE 13 ottobre 1966.

Delimitazione delle zone, in provincia di Messina, nelle quali ricadono le aziende agricole danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche verificatesi dal 15 marzo 1964 al 13 maggio 1965.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Viste le leggi 21 luglio 1960, n. 739 e 6 aprile 1965, n. 351, recanti provvidenze per le zone agrarie danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche;

Visto l'art. 1 della citata legge 21 luglio 1960, n. 739, che prescrive la delimitazione a cura del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro delle zone nelle quali ricadono le aziende agricole danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche cui possono essere concesse le provvidenze previste nello stesso articolo;

Visto l'art. 2, primo comma, della legge 6 aprile 1965, n. 351, che autorizza la spesa destinata agli interventi preveduti nel citato art. 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, per i danni cagionati alle aziende agrarie della Sicilia dagli eventi naturali di carattere eccezionale durante il periodo dal 15 marzo 1964 al 13 maggio 1965;

Visto il precedente decreto in data 16 febbraio 1966, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 81 del 1° aprile 1966;

Sentiti l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura e lo Ispettorato ripartimentale delle foreste per la provincia di Messina;

Decreta:

Per la provincia di Messina si delimitano ai sensi dell'art. 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, in aggiunta alle zone indicate nel citato decreto ministeriale in data 16 febbraio 1966, quelle appresso specificate:

comune di Santa Domenica Vittoria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 13 ottobre 1966

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
RESTIVO

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

(8347)

DECRETO MINISTERIALE 13 ottobre 1966.

Nomina del presidente del Consiglio dei delegati del Consorzio per il funzionamento degli Istituti zooprofilattici del Lazio e della Toscana.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 10 gennaio 1952, con il quale è stata approvata la costituzione del « Consorzio per il funzionamento degli Istituti zooprofilattici del Lazio e della Toscana », con sede in Roma;

Visto il decreto dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica in data 21 marzo 1953, con il quale è stato approvato lo statuto di detto Consorzio;

Visto l'art. 4 del menzionato statuto consorziale;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il proprio decreto in data 10 agosto 1959;

Ritenuto opportuno provvedere al rinnovo della carica di presidente del Consiglio dei delegati del Consorzio suindicato;

Decreta:

Il dott. Libero Bonini è nominato presidente del Consiglio dei delegati del Consorzio per il funzionamento degli Istituti zooprofilattici del Lazio e della Toscana.

Il veterinario provinciale di Roma è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 13 ottobre 1966

Il Ministro: MARIOTTI

(8310)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessioni di exequatur

In data 8 ottobre 1966 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Ernest G. Land, Console degli S.U.A. a Milano.

In data 8 ottobre 1966 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Fjelstrup Gualdbrandsen, Console onorario di Danimarca a Milano.

In data 8 ottobre 1966 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Brooke C. Holmes, Vice console degli S.U.A. a Roma.

(8321)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di «Patologia speciale medica e metodologia clinica» presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Sassari.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Sassari, è vacante la cattedra di «Patologia speciale medica e metodologia clinica» alla cui copertura la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(8639)

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1966, registrato alla Corte dei conti il 1° agosto 1966, registro n. 70 Pubblica istruzione, foglio n. 285, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto in data 10 luglio 1963 dal prof. Lusvardi Timo avverso i provvedimenti ministeriali n. 351 del 6 aprile 1963 e n. 4033 del 21 maggio 1963, con i quali sono state respinte le istanze del ricorrente tendenti ad ottenere la retrodatazione della nomina in ruolo ai sensi dell'art. 7, comma secondo, della legge 13 marzo 1958, n. 165 e dell'art. 5, comma secondo, della legge 29 luglio 1960, n. 727.

(8323)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Naso ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 20 ottobre 1966, il comune di Naso (Messina), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 28.108.305, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8568)

Autorizzazione al comune di Roccamandolfi ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 20 ottobre 1966, il comune di Roccamandolfi (Campobasso), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 7.785.146, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8566)

Autorizzazione al comune di Città di Castello ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 18 ottobre 1966, il comune di Città di Castello (Perugia), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 17.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8567)

Autorizzazione al comune di Drizzona ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 20 ottobre 1966, il comune di Drizzona (Cremona), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.882.525, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8540)

Autorizzazione al comune di Fiesco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 20 ottobre 1966, il comune di Fiesco (Cremona), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.498.125, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8541)

Autorizzazione al comune di Campagnola Cremasca ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 20 ottobre 1966, il comune di Campagnola Cremasca (Cremona), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.979.935, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8542)

Autorizzazione al comune di Casaletto Vaprio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 20 ottobre 1966, il comune di Casaletto Vaprio (Cremona), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.735.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8543)

Autorizzazione al comune di Calvatone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 20 ottobre 1966, il comune di Calvatone (Cremona), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.918.445, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8544)

Autorizzazione al comune di Prignano Cilento ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 22 ottobre 1966, il comune di Prignano Cilento (Salerno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.190.638, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8545)

Autorizzazione al comune di Roscigno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 22 ottobre 1966, il comune di Roscigno (Salerno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.758.665, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8546)

Autorizzazione al comune di Salento ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 22 ottobre 1966, il comune di Salento (Salerno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.395.205, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8547)

Autorizzazione al comune di San Mauro la Bruca ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 22 ottobre 1966, il comune di San Mauro la Bruca (Salerno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.105.580, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8548)

Autorizzazione al comune di Gesturi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 20 ottobre 1966, il comune di Gesturi (Cagliari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.730.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8549)

Autorizzazione al comune di Gesico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 20 ottobre 1966, il comune di Gesico (Cagliari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.480.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8550)

Autorizzazione al comune di Genuri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 20 ottobre 1966, il comune di Genuri (Cagliari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.740.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8551)

Autorizzazione al comune di Pessina Cremonese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 20 ottobre 1966, il comune di Pessina Cremonese (Cremona), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.868.285, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8538)

Autorizzazione al comune di Casaletto Spartano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 22 ottobre 1966, il comune di Casaletto Spartano (Salerno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.462.715, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8554)

Autorizzazione al comune di Atrani ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 22 ottobre 1966, il comune di Atrani (Salerno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.935.280, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8553)

Autorizzazione al comune di Cetara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 22 ottobre 1966, il comune di Cetara (Salerno), viene autorizzato ad asumere un mutuo di L. 3.930.205, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8555)

Autorizzazione al comune di Magliano Vetere ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 22 ottobre 1966, il comune di Magliano Vetere (Salerno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.294.033, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8558)

Autorizzazione al comune di Oliveto Citra ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 22 ottobre 1966, il comune di Oliveto Citra (Salerno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.225.160, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8560)

Autorizzazione al comune di Ripalta Arpina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 20 ottobre 1966, il comune di Ripalta Arpina (Cremona), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.028.480, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8539)

Autorizzazione al comune di Alfano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 22 ottobre 1966, il comune di Alfano (Salerno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.911.902, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8552)

Autorizzazione al comune di Montesano sulla Marcellana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 22 ottobre 1966, il comune di Montesano sulla Marcellana (Salerno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.947.149, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8559)

Autorizzazione al comune di Lustra ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 22 ottobre 1966, il comune di Lustra (Salerno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.461.498, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8557)

Autorizzazione al comune di Pellezzano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 22 ottobre 1966, il comune di Pellezzano (Salerno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 31.923.369, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51

(8561)

Autorizzazione al comune di Ispani ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 22 ottobre 1966, il comune di Ispani (Salerno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.349.510, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8556)

Autorizzazione al comune di Milis ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 20 ottobre 1966, il comune di Milis (Cagliari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.950.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8565)

Autorizzazione al comune di Gonnosnò ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 20 ottobre 1966, il comune di Gonnosnò (Cagliari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.140.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8562)

Autorizzazione al comune di Lasplassas ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 20 ottobre 1966, il comune di Lasplassas (Cagliari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.430.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(8563)

Autorizzazione al comune di Masullas ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 20 ottobre 1966, il comune di Masullas (Cagliari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.720.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8564)

MINISTERO DELLE FINANZE

Tabella dei prelievi applicabili ai prodotti indicati dall'articolo 1, paragrafo 2, lettere b), c), d) ed e) del Regolamento comunitario n. 13/64 (settore latte e prodotti lattiero-caseari) per il periodo dal 9 maggio 1966 al 15 maggio 1966

Prelievi applicabili all'importazione dei prodotti previsti dal Regolamento comunitario n. 13/64 (settore latte e prodotti lattiero-caseari) in provenienza da:

— Stati membri della C.E.E., quando tali prodotti sono scortati da certificato di circolazione Mod. D.D. 4

— Paesi terzi

Prelievi in lire italiane per quintale netto

Numero		Denominazione delle merci	Importazioni da:					
della Tariffa	della Statistica		Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
04.02		Latte e crema di latte, conservati, concentrati o zuccherati (*a*) (*b*):						
		A. senza aggiunta di zuccheri:						
	09	I. siero di latte	1.425	1.941	zero	1.425	2.636	3.300
		II. latte e crema di latte, in polvere, in imballaggi immediati ermeticamente chiusi di contenuto netto di 5 kg o meno:						
	12	a. con aggiunta di altre sostanze (purchè non si tratti esclusivamente di antiossidanti, di emulsionanti o di vitamine), ad esclusione del latte e della crema di latte solamente acidificati, nonchè del latticello	25.216	25.692	18.731	25.216	27.830	41.199

Numero		Denominazione delle merci	Importazioni da:					
della Tariffa	della Statistica		Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
04.02 (segue)		b. altri, aventi tenore in peso di materie grasse:						
	15	1. inferiore o uguale all'1,5 %	7.359	10.192	2.550	7.359	6.682	15.046
	16	2. superiore all'1,5 % e inferiore o uguale al 13 %	8.153	9.044	2.383	8.153	10.517	20.299
	17	3. superiore al 13 % e inferiore o uguale al 18 %	8.603	9.079	2.118	8.603	11.217	23.074
	18	4. superiore al 18 % e inferiore o uguale al 24 %	9.143	9.121	1.800	9.143	12.057	26.404
	19	5. superiore al 24 % e inferiore o uguale al 27 %	9.143	9.142	1.641	9.413	12.477	28.069
	20	6. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 30 %	9.683	9.163	1.482	9.683	12.897	29.734
	21	7. superiore al 30 % e inferiore o uguale al 43 %	10.853	9.254	1.250	10.853	14.717	36.949
	24	8. superiore al 43 %	13.373	9.450	1.250	13.373	18.637	52.489
		III. altri:						
		a. latte (escluso il latticello avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale al 6 %) e crema di latte, in polvere, aventi tenore in peso di materie grasse:						
	27	1. superiore all'1,5 % e inferiore o uguale al 13 %	6.903	7.794	1.133	6.903	9.267	16.549
	28	2. superiore al 13 % e inferiore o uguale al 18 %	7.353	7.829	868	7.353	9.967	19.324
	29	3. superiore al 18 % e inferiore o uguale al 24 %	7.893	7.871	550	7.893	10.807	22.654
	30	4. superiore al 24 % e inferiore o uguale al 27 %	8.163	7.892	391	8.163	11.227	24.319
	31	5. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 30 %	8.433	7.913	232	8.433	11.647	25.984
	32	6. superiore al 30 % e inferiore o uguale al 43 %	9.603	8.004	zero	9.603	13.467	33.199
	35	7. superiore al 43 %	12.123	8.200	zero	12.123	17.387	48.739
		b. latte in polvere, avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale all'1,5 %; latticello in polvere, avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale al 6 %:						
	38	1. destinati all'alimentazione del bestiame (*d*)	zero	zero	zero	zero	zero	zero
	41	2. altri	6.109	8.942	1,300	6.109	5.432	11.296
		c. latte condensato e altri, aventi tenore in peso di materie grasse:						
	42	1. inferiore o uguale al 27 %	4.297	10.683	3.314	9.266	6.053	17.041
	43	2. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 45 %	zero	zero	zero	zero	2.547	29.287
	45	3. superiore al 45 %	zero	zero	zero	zero	4.330	49.788
		B. con aggiunta di zuccheri:						
	47	I. latte e crema di latte, in polvere, in imballaggi immediati ermeticamente chiusi, di contenuto netto di 5 kg o meno	25.216	25.692	18.731	25.216	27.830	41.199
		II. altri:						
		a. latte e crema di latte, in polvere, avente tenore in peso di materie grasse (*e*):						
	50	1. superiore all'1,5 % e inferiore o uguale al 13 %	6.903 (*f*)	7.794 (*f*)	1.133 (*f*)	6.903 (*f*)	9.267 (*f*)	16.549 (*f*)

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
04.02 (segue)	51	2. superiore al 13 % e inferiore o uguale al 18 %	7.353 (*f*)	7.829 (*f*)	868 (*f*)	7.353 (*f*)	9.967 (*f*)	19.324 (*f*)
	52	3. superiore al 18 % e inferiore o uguale al 24 %	7.893 (*f*)	7.871 (*f*)	550 (*f*)	7.893 (*f*)	10.807 (*f*)	22.654 (*f*)
	53	4. superiore al 24 % e inferiore o uguale al 27 %	8.163 (*f*)	7.892 (*f*)	391 (*f*)	8.163 (*f*)	11.227 (*f*)	24.319 (*f*)
	54	5. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 30 %	8.433 (*f*)	7.913 (*f*)	232 (*f*)	8.433 (*f*)	11.647 (*f*)	25.984 (*f*)
	55	6. superiore al 30 % e inferiore o uguale al 43 %	9.603 (*f*)	8.004 (*f*)	zero (*f*)	9.603 (*f*)	13.467 (*f*)	33.199 (*f*)
	58	7. superiore al 43 %	12.123 (*f*)	8.200 (*f*)	zero (*f*)	12.123 (*f*)	17.387 (*f*)	48.739 (*f*)
	61	b. latte in polvere, avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale all'1,5 % (*e*)	6.109 (*f*)	8.942 (*f*)	1.300 (*f*)	6.109 (*f*)	5.432 (*f*)	11.296 (*f*)
		c. latte condensato ed altri, aventi tenore in peso di materie grasse:						
	65	1. inferiore o uguale al 27 %	4.398	4.710	5.301	4.398	12.647 (*f*)	26.932
	66	2. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 45 % (*e*)	3.125	3.125	3.125	3.125	5.672 (*f*)	32.412
	69	3. superiore al 45 % (*e*)	3.125	3.125	3.125	3.125	7.455 (*f*)	52.913
04.03		Burro (*a*):						
	02	A. burro fuso, ghee	zero (*g*)	zero (*g*)	zero (*g*)	zero (*g*)	zero (*c*) (*g*)	70.289 (*g*)
		B. altro:						
	05	I. il cui pH, nella fase acquosa, è inferiore o uguale al 5,5 (*d*)	zero (*g*)	zero (*g*)	zero (*g*)	zero (*g*)	zero (*c*) (*g*)	58.574 (*g*)
	08	II. non nominato	zero (*g*)	zero (*g*)	zero (*g*)	zero (*g*)	zero (*c*) (*g*)	48.887 (*g*)
04.04		Formaggi e latticini (*a*):						
	26	A. formaggi dei tipi Emmental, Gruyère e Sbrinz, in forme (mole), con almeno quattro mesi di maturazione, aventi tenore minimo di materie grasse pari al 45 % in peso della sostanza secca, e di valore uguale o superiore a 95 U.C. per 100 kg (*d*)	zero	zero	zero	zero	zero	9.375
	27	B. formaggi di Glaris alle erbe (detto Schabziger) fabbricati con latte spannato ed aggiunta di erbe finemente tritate (*d*)	esente	esente	esente	esente	esente	12 % sul valore
	54	C. formaggio di tipo Cheddar, in forme intere, di valore uguale o superiore a 62 U.C. per 100 kg	zero	zero	zero	zero	zero	23 % sul valore
		D. formaggi a pasta erborinata:						
	28	I. Roquefort	esente	esente	esente	esente	esente	10.954
	02 31 57	II. Gorgonzola ed altri	933	zero	zero	933	zero	10.954
		E. altri (esclusi i formaggi fusi):						
	60	I. Grana (in particolare Parmigiano Reggiano, Grana Padano), Pecorino, Reggianito, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E., aventi tenore di acqua inferiore o uguale al 47 % in peso della materia non grassa . . .	esente	esente	esente	esente	esente	12.797
	39	II. Emmental, Gruyère e Sbrinz	zero	zero	6.360 (*h*)	zero	zero	6.360
		III. Cheddar, Chester:						
	62	— Cheddar	zero	zero	17.364 (*h*)	zero	17.364 (*h*)	17.364
	65	— Chester	zero	zero	zero	zero	zero	17.364

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
04.04 (segue)	67 45 47 51	IV. Gouda, Samsoe, Svecia, Danbo, Edam, Elbo, Maribo, Fontina, Fontal, Provolone, Caciocavallo, Ragusano, Leidse, Friese nagel- e kanterkaas, Herrgard, Comté, Cantal, Asiago, Montasio, Pressato, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E., aventi tenore di acqua superiore al 47 % e inferiore o uguale al 62% in peso della materia non grassa	3.686	12.932	zero	3.686	6.647 (*c*)	28.393
	42	V. Tilsit (Havarti)	2.249	13.538	zero	2.249	5.760 (*c*)	20.399
	70	VI. Saint-Paulin, Butterkase, Italico, Saint-Nectaire, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E., aventi tenore di acqua superiore al 62 % e inferiore o uguale al 68 % in peso della materia non grassa	zero	6.782	zero	zero	zero (*c*)	13.842
	01 33 74	VII. Camembert, Brie, Taleggio, Maroilles, Coulommiers, Carré de l'Est, Reblochon, Pont l'Evêque, Neufchâtel, Limbourg, Romadour, Hervé, Harzer Käse, Fromage de Bruxelles, Stracchino, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E., aventi tenore in acqua superiore al 68 % e inferiore o uguale al 73 % in peso della materia non grassa	zero	zero	zero	zero	zero	15.973
	17 20 23 36	VIII. Latticini ed altri	zero	zero	zero	zero	zero	15.973
	13 16	F. formaggi fusi	2.913	10.672	2.913	3.846	6.929 (*c*)	29.389
17.02-A	04	Lattosio e sciroppo di lattosio (*a*)	2.281	3.459	1.612	2.281	6.307	11.493

(*a*) Il prelievo applicabile ai miscugli rientranti nel Capitolo 4 della Tariffa doganale, costituiti da prodotti di cui alle voci 04.02, 04.03, 04.04 e 17.02-A, è quello applicabile al componente soggetto al prelievo più elevato e che, nello stesso tempo, rappresenta almeno il 10 % in peso del miscuglio. Qualora non sia possibile, in tal modo, provvedere alla fissazione del prelievo, il prelievo applicabile ai miscugli sopracitati è quello che risulta applicabile secondo la classificazione tariffaria di detti miscugli.

All'importazione di prodotti rientranti nella voce di tariffa n. 21.07 (Preparazioni alimentari non nominate nè comprese altrove), aventi tenore in peso superiore al 33 % di materie grasse provenienti dal latte, si riscuote, in aggiunta al dazio doganale previsto in tariffa per tali prodotti, un prelievo addizionale pari, per ogni 100 chilogrammi di prodotto:

— per le provenienze comunitarie, alla differenza tra l'ammontare del prelievo applicabile a 100 kg di burro e l'ammontare del dazio doganale applicabile alla stessa quantità di merce;

— per le provenienze da Paesi terzi, alla differenza tra l'ammontare del prelievo applicabile a 100 kg di burro fabbricato a base di crema dolce (voce n. 04.03-B-II) e l'ammontare del dazio applicabile alla stessa quantità di merce.

(*b*) In conformità alle Note Esplicative della Tariffa dei dazi doganali di importazione l'aggiunta di sostanze diverse dagli zuccheri, nell'ambito della voce n. 04.02, è consentita soltanto qualora trattisi di aggiunta in deboli quantità che non modifichino il carattere tariffario dei prodotti. Un'aggiunta al latte in polvere di amido destinato particolarmente a mantenere il latte ricostituito nel suo stato fisico normale e che non superi il 10 % in peso è da considerarsi come debole.

(*c*) Il prelievo nella misura indicata è applicabile soltanto quando la merce risulti scortata da certificato di circolazione Mod. D.D. 4 nel quale risulti:

— nel quadro *A* l'indicazione dell'Italia come Paese di destinazione;

— nel quadro *B* il visto dell'autorità competente dello Stato membro esportatore indicante che è stato riscosso all'atto della esportazione l'importo di compensazione in vigore il giorno dell'esportazione.

In mancanza di tali indicazioni sarà applicato il prelievo per le provenienze da Paesi terzi.

(*d*) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

(*e*) Per il calcolo del tenore in materie grasse il peso dello zucchero aggiunto non deve essere preso in considerazione.

(*f*) Il prelievo nella misura indicata rappresenta il prelievo da prendere a base per la determinazione del prelievo applicabile da calcolarsi in funzione del rapporto in peso esistente tra i componenti in latte e l'insieme del prodotto.

Il prelievo così determinato va, poi, aumentato di un importo fisso di 5 U.C. per quintale di prodotto.

Il prelievo applicabile, per quintale di prodotto, sarà, pertanto, calcolato con la seguente formula: $\text{Prelievo} = \text{Pb} \times \frac{\text{Cl}}{100} + 3.125$, dove:

— Pb rappresenta il prelievo indicato, per ciascun Paese di provenienza, nella colonna corrispondente della tabella;

— Cl il peso in chilogrammi dei componenti in latte per 100 kg di prodotto;

— 3.125 l'importo fisso, espresso in lire, corrispondente a 5 U.C.

(*g*) Per il burro in imballaggi immediati di un chilogramma o meno va applicato, in aggiunta al prelievo, un supplemento di prelievo di lire 4.163 per quintale.

(*h*) Non è riscosso alcun prelievo quando il formaggio è scortato da certificato di circolazione Mod. D.D. 4 dove nel quadro *B* risulti apposta dall'autorità competente dello Stato membro esportatore, una delle seguenti indicazioni:

« Prodotto che non ha formato oggetto di intervento ».

« Produit n'ayant pas fait l'objet d'intervention ».

« Keine Interventionsware ».

« Geen interventieprodukt ».

Se il certificato di circolazione Mod. D.D. 4, nel quadro *B*, non contiene l'indicazione di cui al precedente comma, non è riscosso alcun prelievo soltanto quando il formaggio venga utilizzato per la trasformazione in formaggio fuso, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

(7077)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 207

Corso dei cambi del 28 ottobre 1966 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,87	624,98	624,99	625 —	624,95	624,91	624,99	625 —	624,91	624,96
$ Can.	578,35	578,30	578,50	578,125	578 —	578,12	578,30	578,125	578,12	578 —
Fr. Sv.	144,27	144,20	144,31	144,215	144,20	144,40	144,24	144,215	144,40	144,32
Kr. D.	90,52	90,53	90,55	90,52	90,50	90,52	90,54	90,52	90,52	90,52
Kr. N.	87,50	87,48	87,52	87,48	87,50	87,50	87,50	87,48	87,50	87,50
Kr. Sv.	120,78	120,80	120,80	120,805	120,75	120,77	120,7850	120,805	120,77	120,77
Fol.	172,64	172,69	172,66	172,685	172,60	172,64	172,71	172,685	172,64	172,64
Fr. B.	12,50	12,497	12,5050	12,5025	12,485	12,50	12,5020	12,5025	12,50	12,505
Franco francese	126,49	126,50	126,48	126,475	126,45	126,49	126,5050	126,475	126,49	126,49
Lst.	1744,58	1744,50	1744,30	1744,40	1744,25	1744,46	1744,25	1744,40	1744,47	1744,30
Dm occ.	157,14	157,10	157,11	157,115	157 —	157,14	157,10	157,115	157,14	157,07
Scell. Austr.	24,18	24,18	24,19	24,1870	24,15	24,18	24,1890	24,1870	24,18	21,185
Escudo Port.	21,76	21,76	21,76	21,765	21,75	21,76	21,7550	21,765	21,76	21,76
Peseta Sp.	10,43	10,43	10,45	10,43	10,43	10,43	10,4335	10,43	10,43	15,43

Media dei titoli del 28 ottobre 1966

Titolo	Valore
Rendita 5% 1935	103,90
Redimibile 3,50% 1934	100,60
Id. 3,50% (Ricostruzione)	90,675
Id. 5% (Ricostruzione)	97,10
Id. 5% (Riforma fondiaria)	96,95
Id. 5% (Città di Trieste)	96,825
Id. 5% (Beni Esteri)	96,65

Titolo	Valore
Buoni del Tesoro 5% (scadenza 1° gennaio 1968)	100 —
» 5% (» 1° aprile 1969)	99,975
» 5% (» 1° gennaio 1970)	100 —
» 5% (» 1° gennaio 1971)	100 —
» 5% (» 1° aprile 1973)	99,975
» 5% (» 1° aprile 1974)	100,025
» 5% (» 1° aprile 1975)	99,975

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 28 ottobre 1966

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	624,995
1 Dollaro canadese	578,212
1 Franco svizzero	144,227
1 Corona danese	90,53
1 Corona norvegese	87,49
1 Corona svedese	120,795
1 Fiorino olandese	172,697
1 Franco belga	12,502
1 Franco francese	126,49
1 Lira sterlina	1744,325
1 Marco germanico	157,107
1 Scellino austriaco	24,188
1 Escudo Port.	21,76
1 Peseta Sp.	10,432

MINISTERO DEL TESORO

Avviso di rettifica

Nel dispositivo del decreto del Presidente della Repubblica 5 settembre 1966, concernente la revoca dalla carica di agente di cambio presso la Borsa valori di Genova, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 263 del 21 ottobre 1966, in luogo di «...Gualdo Giovanni Battista...» leggasi: «...Gualco Giovanni Battista...».

(8592)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica n. 14789 del 30 luglio 1966, registrato alla Corte dei conti il 30 settembre 1966, registro n. 20, foglio n. 269, è stato dichiarato irricevibile, per essere stato presentato dopo trascorso il termine di centottanta giorni dalla piena conoscenza del provvedimento impugnato, il ricorso straordinario proposto il 16 novembre 1965 (spedito in data 11 dicembre 1965) dall'ing. Franco Bongioni avverso il provvedimento 12 maggio 1965 dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Milano con cui il predetto ingegnere è stato dimesso dal servizio durante il periodo di prova.

(8479)

Con decreto presidenziale 5 settembre 1966, registrato alla Corte dei conti l'11 ottobre 1966, registro n. 21, foglio n. 217, è stato respinto il ricorso straordinario al Capo dello Stato proposto dalla signora Alterio Gemma avverso il decreto del provveditore alle opere pubbliche di L'Aquila 8 gennaio 1965, n. 1596, con il quale venne ordinata la demolizione di opere in sopraelevazione eseguite in contrasto con le norme di edilizia antisismica di cui al regio decreto 22 novembre 1937, n. 2105.

(8433)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'Opera nazionale maternità ed infanzia ad accettare una donazione

Con decreto ministeriale n. 300.15/1134 del 9 settembre 1966, l'Opera nazionale maternità ed infanzia è stata autorizzata ad accettare la donazione del terreno su cui insiste la Casa della Madre e del Bambino di Ploaghe, disposta dall'Amministrazione comunale di Ploaghe (Sassari) con deliberazione n. 15 del 27 gennaio 1961.

Il suddetto terreno, denominato «Su padru dei gisso» e del periziato valore di L. 1.029.000, risulta distinto in catasto ai mappali 456 e 293, foglio 19 allegato A del comune di Ploaghe.

(8328)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorsi per titoli a posti di segretario generale della provincia di L'Aquila della classe 1ª-B; dei comuni di Alessandria, Chieti, Cesena (Forlì), Grosseto, La Spezia, Carrara (Massa Carrara), e Pozzuoli (Napoli) della classe 1ª-B; e dei comuni di Belluno, Desenzano sul Garda (Brescia), Fano (Pesaro Urbino) e Recoaro Terme (Vicenza) della classe 2ª.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Considerato che si sono rese vacanti le segreterie generali della provincia di L'Aquila della classe 1ª-*B;* e dei comuni di Alessandria, Chieti, Cesena (Forlì), Gosseto, La Spezia, Carrara (Massa Carrara) e Pozzuoli (Napoli) della classe 1ª-B; e dei comuni di Belluno, Desenzano sul Garda (Brescia), Fano (Pesaro Urbino) e Recoaro Terme (Vicenza) della classe 2ª;

Viste le leggi 27 giugno 1942, n. 851; 9 agosto 1954, n. 748; 8 giugno 1962, n. 604; nonchè il regio decreto 21 marzo 1929, n. 371, recanti norme sullo stato giuridico dei segretari comunali e provinciali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, concernente la documentazione dei pubblici concorsi;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i concorsi per la nomina dei titolari delle segreterie generali della provincia di L'Aquila della classe 1ª-*B;* dei comuni di Alessandria, Chieti, Cesena (Forlì), Grosseto, La Spezia, Carrara (Massa Carrara) e Pozzuoli (Napoli) della classe 1ª-*B;* e dei comuni di Belluno, Desenzano sul Garda (Brescia), Fano (Pesaro Urbino) e Recoaro Terme (Vicenza) della classe 2ª.

Art. 2.

Sono ammessi a concorrere:

a) i segretari comunali;

b) i segretari provinciali;

c) i vice segretari dei Comuni e delle Provincie ai quali spetti la effettiva sostituzione del segretario titolare;

d) i capi ripartizione di ruolo dei Comuni e delle Provincie della classe prima (per i soli posti di segretario generale di 2ª classe) i quali tutti si trovino nelle condizioni previste ed abbiano i requisiti prescritti dalle citate leggi sullo stato giuridico dei segretari comunali e provinciali.

Art. 3.

Per essere ammessi a ciascuno dei concorsi suddetti, i candidati devono far pervenire al Ministero dell'interno (Direzione generale dell'Amministrazione civile), non oltre il 15 dicembre 1966 apposita domanda, redatta su carta da bollo da L. 400, corredata dal talloncino di ricevuta di vaglia postale o da assegno della Banca d'Italia di L. 1000 (mille), quale tassa di concorso, intestato alla sezione di Tesoreria provinciale di Roma, con l'indicazione della causale del versamento.

Art. 4.

I candidati devono accludere alla domanda tutti i titoli di studio e di servizio ed eventuali pubblicazione che ritengano di produrre nel proprio interesse, facendone esplicita menzione in un elenco in carta semplice in due esemplari.

Nella domanda, i candidati di cui alle lettere *c*) e *d*) debbono dichiarare, espressamente, di essere in possesso della cittadinanza italiana ed indicare, altresì:

la data ed il luogo di nascita;

il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero il motivo della non iscrizione e della cancellazione dalle liste medesime;

le condanne penali eventualmente riportate;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata, limitatamente ai candidati di cui alle lettere *c*) e *d*) dell'art. 2, da notaio o dal segretario comunale del Comune di residenza dell'aspirante.

Ai fini dell'ammissione al concorso, i candidati di cui alle suddette lettere *c*) e *d*) devono produrre, unitamente alla domanda:

1) un certificato rilasciato dal sindaco ovvero dal presidente della Giunta provinciale, vistato dalla Prefettura, dal quale risulti il posto di organico ricoperto e lo stato di servizio con le qualifiche riportate negli anni di servizio prestato in qualità di vice segretario o di capo ripartizione;

2) copia del regolamento organico con relativa pianta autenticata dalla Prefettura;

3) diploma di laurea in giurisprudenza od altra equipollente in originale o in copia autenticata notarile, fatta eccezione per i candidati che, in servizio alla data di entrata in vigore della legge 27 giugno 1942, n. 851, abbiano prestato, dalla data stessa, ininterrotto servizio di ruolo con la qualifica di vice segretario o di capo ripartizione.

Art. 5.

I candidati di cui alle suddette lettere *c*) e *d*) che risultino utilmente collocati nella graduatoria di merito, che sarà approvata sotto condizione dell'accertamento dei requisiti di ammissione, saranno invitati a produrre, nel termine perentorio di giorni trenta, decorrenti dalla comunicazione del relativo invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato di regolare condotta morale e civile;

3) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici e che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscono il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziario;

5) certificato di sana e robusta costituzione fisica ed esenzione da difetti ed imperfezioni che possano influire sul rendimento del servizio, rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza.

I documenti indicati nel presente articolo devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo e legalizzati, se occorra; quelli indicati ai numeri 2), 3), 4) e 5) devono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto.

I candidati che abbiano chiesto di partecipare ad analoghi concorsi indetti in precedenza, potranno astenersi dall'allegare nuovamente i titoli, limitandosi a far richiamo alla istanza alla quale questi erano allegati ed unendo alle domande di partecipazione ai concorsi di cui al presente bando, gli elenchi completi, in carta semplice, dei titoli stessi.

Roma, addì 13 ottobre 1966

p. *Il Ministro*: GASPARI

(8298)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.